



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 27/10/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 5 ottobre 2011, n. 14

SERVECO srl - Stabilimento in Martina Franca (TA), strada provinciale Martina Franca - Villa Castelli, z.i. c.da Specchia Tarantina. Integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 730/2008 del Servizio Ecologia - Fascicolo 55 MOD1. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

Il giorno 5 ottobre 2011, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45"

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore,

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, all. 3";

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia"
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS " Autorizzazione Integrata Ambientale", disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali." disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al protocollo al n. 336 del 12 luglio 2011, la ditta SERVECO srl ha inoltrato la

comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi della DGR n. 648 del 05/04/2011 relativamente a:

Aumento dei quantitativi di stoccaggio autorizzati (R13) per un quantitativo massimo annuo di 30.000 tonnellate relativamente al rifiuto contrassegnato con CER 160103 "pneumatici fuori uso"

- L'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 739 del 25 agosto 2011, ha richiesto alla Serveco srl documentazione integrativa a chiarimento della modifica proposta, comunicando che i tempi stabiliti dalla DGR 648/2011 sarebbero rimasti sospesi fino alla acquisizione della documentazione richiesta;

- Con nota del 30 agosto 2011 prot. n. 4740/2011/PC/ds, acquisita al protocollo dell'Ufficio al n. 915 del 15 settembre 2011, la ditta SERVECO srl ha trasmesso i chiarimenti richiesti con nota prot. n. 739 del 25 agosto 2011;

- La Regione Puglia, Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, ha espresso il parere, ai sensi della DGR 648/2011, con nota acquisita al prot. 1044 del 29/09/2011 indicando che "le motivazioni espresse dall'istante siano sufficienti per ritenere non sostanziale la modifica dell'intervento proposto. Non si ritiene altresì di assoggettare l'intervento a VIA anche in considerazione del fatto che l'intervento specifico di aumento della capacità di messa in Riserva R13 non è contemplato dalla normativa nazionale e regionale in materia di VIA"

Considerato che:

- Per lo stabilimento della SERVECO srl ubicato in Martina Franca (TA), strada provinciale Martina Franca - Villa Castelli, z.i. c.da Specchia Tarantina è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 730/2008;

- La modifica proposta dal Gestore, relativamente all'aumento dei quantitativi annui da stoccare (R13) relativamente al rifiuto identificato con il CER 160103 "pneumatici fuori uso", risulta di carattere non sostanziale in quanto:

==> L'Autorità competente in materia di VIA (Regione Puglia) ha valutato la stessa modifica non sostanziale nell'ambito del procedimento previsto della DGR 648 del 05/04/2011;

==> La modifica proposta consiste nell'aumentare i quantitativi di rifiuti da stoccare, limitatamente all'attività di messa in riserva (R13) per un quantitativo massimo annuo di 30.000 tonnellate limitatamente al rifiuto non pericoloso identificato dal CER 160103 "pneumatici fuori uso" senza che la stessa possa comportare variazioni della capacità massima di stoccaggio istantaneo già autorizzata di 750 tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

==> Non sono previste fasi di cantiere per la modifica proposta;

==> La modifica proposta non comporta variazioni del quadro complessivo già autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e ai rifiuti prodotti, e pertanto rimane anche invariato l'attuale PMC.

==> La modifica proposta, consistente nell'aumentare i quantitativi di rifiuti da stoccare, è limitata all'attività di messa in riserva (R13), che non rientra tra le attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

==> La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

Aumento dei quantitativi di stoccaggio autorizzati (R13) per un quantitativo massimo annuo di 30.000 tonnellate relativamente al rifiuto identificato con il CER 160103 “pneumatici fuori uso”.

di stabilire che:

==> Il quadro approvato delle quantità massime di stoccaggio autorizzate è il seguente:

==> il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio delle modifiche in oggetto;

==> il presente provvedimento integra l’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 730 del 24 ottobre 2008;

==> Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”

==> per effetto dell’intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “SERVECO srl” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli

==> sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 730/2008 non in contrasto con il presente provvedimento.

==> il gestore è tenuto a rispettare, per l’attività di stoccaggio (R13) quanto contenuto nell’allegato 5 al DM del 5 febbraio 98 e smi;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società “SERVECO srl” con sede legale via delle imprese 3 - zona PIP - 74020 Montemesola (Ta);

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Martina Franca, all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia, ai Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Taranto;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi
